Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 16 maggio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1973.

Rideterminazione per l'esercizio 1973 della quota di riserva, per alcuni capitoli di spesa di investimento, da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 131865 del 28 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1973, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 369, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale è stata determinata la quota di riserva da destinare ad interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'anno finanziario 1973;

Considerato, per il Ministero della pubblica istruzione, che le spese per la ricerca scientifica si concretano in contributi a ricercatori operanti nell'intero territo-

rio nazionale e che la loro ripartizione territoriale è strettamente correlata, oltre che alla consistenza numerica dei ricercatori, anche alle richieste dai medesimi avanzate;

Considerato, per il Ministero dei lavori pubblici, che le spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali si concentrano, prevalentemente, nella Capitale;

Considerato, per il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, che l'acquisto di attrezzature funiviarie per il laboratorio sperimentale funiviario sono reperibili soltanto presso ditte nazionali altamente specializzate o all'estero;

Considerato, ancora per il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, che le funzioni di cui al capitolo n. 5106 sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 14 gennaio 1972;

Considerato, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che per l'esercizio 1973 sono stati stabiliti sui capitoli n. 5276 e n. 5620 nuovi limiti di impegno, rispettivamente, di milioni 130 e di milioni 165 sui quali va calcolata la riserva minima del 40%, mentre nessun nuovo limite risulta istituito sul capitolo n. 5290;

Considerato, per il Ministero della sanità, che le spese interessanti la ricerca scientifica dell'Istituto superiore di sanità si concretano prevalentemente nell'acquisto di particolari attrezzature prodotte pressochè esclusivamente da ditte estere specializzate;

Considerato, per l'Azienda nazionale autonoma delle strade, che lo stanziamento relativo al capitolo n. 504 è stato ridotto, a termini della legge 18 dicembre 1972, n. 878, di milioni 1.000 con decreto del Ministro per il tesoro n. 116895 del 6 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 301;

Ritenuta la necessità di rettificare, in conseguenza, la determinazione della quota di riserva da destinare ad interventi nei territori di cui all'art. 1 del richiamato testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18;

Decreta:

La riserva stabilita con il decreto ministeriale numero 131865 del 28 marzo 1973, da destinare ad interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è modificata, limitatamente ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio 1973, come appresso:

	milioni
Ministero della pubblica istruzione:	
Capitolo 5041. — Spese per la ricerca scientifica	1.558 —
Ministero dei lavori pubblici:	
Capitolo 5862. — Spese per edifici pubblici statali, ecc.	3.400 —
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:	
Capitolo 5071. — Spese per attrezzature funiviarie del laboratorio sperimentale funiviario, ecc.	0,8
Capitolo 5106. — Contributo alle aziende speciali, ecc.	*nessuna riserva*
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:	
Capitolo 5276. — Concorso negli interessi sui mutui, ecc.	52 —
Capitolo 5290. — Concorso negli interessi sui mutui, ecc.	*nessuna riserva*
Capitolo 5620. — Interessi sui mutui, ecc. alle comunità montane, ecc.	66 —
Ministero della sanità:	
Capitolo 5031. — Spese per la ricerca scientifica	50 —
Azienda nazionale autonoma delle strade:	
Capitolo 504. — Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati, ecc.	400 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1973

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1974
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 25

(3824)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1974.

Primo elenco aggiuntivo all'elenco allegato al decreto interministeriale 20 novembre 1970 sulla determinazione dei posti di confine, dei porti e degli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO, PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE E PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visto l'art. 45 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1964, n. 320;

Visto l'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visti gli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701;

Visto l'art. 24 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, relativo ai posti di confine, ai porti ed agli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Considerata la necessità di integrare l'elenco allegato al decreto interministeriale dianzi citato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei posti veterinari di frontiera terrestre, marittima ed aerea di cui al decreto interministeriale 20 novembre 1970, citato in premessa, è integrato dall'elenco allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.

Art. 2.

L'istituzione del posto veterinario nella dogana interna di Verona, anche come prima applicazione del disposto dell'art. 24 della legge 29 novembre 1971, numero 1703, deve tendere al fine di favorire la soluzione urgente di taluni complessi problemi derivanti dalle difficoltà di traffico e del controllo sanitario delle carni e degli altri prodotti di origine animale importati attraverso le dogane di confine di Brennero e di Fortezza.

Il Ministro per la sanità, a salvaguardia delle esigenze di polizia veterinaria di cui è cenno al primo comma dell'art. 24 della citata legge n. 1073, stabilirà con proprio provvedimento le modalità relative ai controlli formali da effettuarsi in frontiera sui trasporti di carne e di altri prodotti di origine animale da sottoporsi a visita sanitaria nella dogana interna di Verona.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 febbraio 1974

Il Ministro per la sanità
GUI

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

ALLEGATO

PRIMO ELENCO AGGIUNTIVO ALL'ELENCO DEI POSTI VETERINARI DI FRONTIERA TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 20 NOVEMBRE 1970.

Numero	Provincia	Località	Confine terrestre o marittimo o dogana interna
1	Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	porto
2	Catanzaro	Vibo Valentia	porto
3	La Spezia	La Spezia	porto
4	Novara	Piaggio di Valmara	valico stradale
5	Pescara	Pescara	porto
6	Ravenna	Ravenna	porto
7	Valle d'Aosta	Pollein	autoporto
8	Venezia	Chioggia	porto
9	Verona	Verona	dogana interna: ferrovia e autoporto

Il Ministro per la sanità
GUI

(3861)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1974.

Criteri e modalità relativi all'erogazione, per l'anno 1971 e per il primo trimestre 1972, di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori previsti dalla legge 12 dicembre 1973, n. 821.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 25 febbraio 1971, n. 94;

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 821;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1972, numero 28/606/RC-1;

Vista la legge 14 giugno 1949, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse ai contributi dello Stato, previsti dalla legge 12 dicembre 1973, n. 821, per l'anno 1971 e per il primo trimestre 1972, le imprese titolari di concessioni di autoservizi di linea ordinari accordate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., e dalle direzioni compartimentali M.C.T.C. ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del contributo, non sono considerate le autolinee concesse dalle regioni e dai comuni, quelle di gran turismo, nonchè le autolinee per le quali le imprese esercenti abbiano usufruito di altri interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato.

Sono escluse dal contributo:

a) le imprese che non hanno assicurato la normale efficienza dei servizi da esse gestiti e nei confronti delle quali si sia già perfezionata la procedura di decadenza ai sensi dell'art. 34 della legge 28 settembre 1939, numero 1822; in tal caso non viene corrisposto il contributo sulla percorrenza relativa ai servizi per i quali sia da dichiarare la decadenza dalla concessione;

b) le imprese che, all'atto dell'erogazione del contributo, esercitino le loro autolinee in subappalto o non siano legittime titolari delle concessioni delle autolinee a cui il contributo medesimo va riferito per aver cessato l'esercizio per una qualsiasi ragione o per aver ceduto le autolinee ad altra impresa; in quest'ultimo caso il contributo spetta al cessionario a partire dalla data in cui i disciplinari di concessione sono stati intestati al suo nome;

c) le imprese che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali; a tal fine gli uffici provinciali M.C.T.C. di cui agli articoli 2 e 9 del decreto ministeriale 31 marzo 1972, n. 28/606/RC-1 e le direzioni compartimentali M.C.T.C. di Bolzano e di Trieste, ove sussistano fondati dubbi, possono acquisire gli elementi necessari presso gli uffici locali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Le imprese che intendono chiedere il contributo debbono inoltrare domanda al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., tramite l'ufficio M.C.T.C. competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le imprese richiedenti il contributo debbono, per ciascuno degli anni 1971 e 1972, allegare alla domanda una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante sotto la sua responsabilità, secondo lo schema allegato 1 al presente decreto; debbono altresì fornire la documentazione che sia ritenuta necessaria dai competenti uffici M.C.T.C. a prova delle dichiarazioni rese.

Le imprese operanti con più gruppi di autolinee in varie regioni, per ottenere il contributo, debbono presentare le domande di cui sopra separatamente per i singoli gruppi, tramite i competenti uffici M.C.T.C.; la dichiarazione (allegato 1) di cui al precedente comma deve essere presentata anche per i gruppi per i quali non viene chiesto il contributo.

Art. 3.

Il contributo può essere erogato solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio, rispettivamente per gli anni 1971 e 1972, di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo ed internazionali, concesse all'impresa dallo Stato, dalle regioni e dai comuni.

Ai fini della determinazione del contributo, va considerata la percorrenza effettuata rispettivamente, nell'anno 1971, e nel primo trimestre 1972, espressa in autobus/km., relativa alle corse previste nei disciplinari delle sole autolinee di concessione statale che risultino in disavanzo nonchè dalle corse *bis* effettuate sulle linee medesime, debitamente denunciate al competente ufficio M.C.T.C. ai sensi delle vigenti disposizioni, con esclusione delle percorrenze relative ai giorni di sospensione dei servizi e delle percorrenze relative alle linee o tratte di linee concorrenti con servizi di trasporto ad impianti fissi e loro autoservizi sostitutivi.

Sono, inoltre, da escludere le percorrenze relative alle corse fuori linea ed agli altri eventuali trasporti estranei all'esercizio delle autolinee ordinarie.

Art. 4.

Ai fini della legge 25 febbraio 1971, n. 94, si intendono per autolinee concorrenti con pubblici servizi di trasporto viaggiatori ad impianti fissi e loro autoservizi sostitutivi, quelle che, con andamento parallelo, servono le medesime località e non siano sottoposte a divieti di servizio.

Per le autolinee parzialmente concorrenti con i servizi ad impianti fissi e loro autoservizi sostitutivi è ammesso il contributo per la parte di percorso non concorrente.

Si intendono per autolinee svolgentisi in zone montane, quelle il cui percorso presenti un dislivello tra le quote altimetriche minime e massime superiore ai m. 500 o che si snodi per almeno due terzi a quota altimetrica superiore a m. 600.

Si intendono per autolinee svolgentisi nei territori di cui alle leggi speciali per l'industrializzazione delle zone depresse, quelle che, per la maggior parte del percorso, ricadano nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646; 10 agosto 1950, n. 647; 5 gennaio 1955, n. 13; 19 marzo 1955, n. 105; 18 luglio 1956, n. 760; 26 giugno 1965, n. 717; 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impresa richiedente dovrà specificare nella domanda quali delle proprie autolinee ricadano nei predetti territori ed in virtù di quale disposizione questi ultimi ricevono la loro specifica qualificazione di zone depresse.

Art. 5.

Ai fini della predetta legge gli autobus si considerano in funzione della potenza fiscale indicata sulla carta di circolazione, nel modo seguente:

grandi, con potenza non inferiore ad HP 62;

medi, con potenza non inferiore ad HP 41;

piccoli, con potenza inferiore ad HP 41.

Art. 6.

I conti di esercizio delle singole imprese, risultanti dalla dichiarazione degli interessati, sono controllati dagli uffici M.C.T.C. che si avvarranno della collaborazione dei competenti uffici delle regioni a statuto ordinario, sulla base dei sottoindicati criteri.

Per le imprese esercenti separati gruppi di autolinee in più zone, i conti di esercizio vanno determinati per ciascun gruppo e sottoposti all'esame dei competenti uffici M.C.T.C.

Sono da prendere in considerazione i prodotti di esercizio risultanti dalle dichiarazioni rese agli uffici finanziari ai fini dell'applicazione dell'I.G.E. e dell'imposta di bollo sui documenti di trasporto, nonchè i canoni postali e gli eventuali sussidi e contributi percepiti a qualsiasi titolo.

Le spese di esercizio denunciate dalle imprese sono da riconoscere entro i limiti dei costi chilometrici indicati nelle apposite tabelle che saranno approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., sentita la commissione interministeriale di cui alla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Sono da controllare, altresì, tutti gli altri elementi indicati dalle imprese nella dichiarazione di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Sulla base dei controlli effettuati a norma del precedente articolo e delle eventuali rettifiche apportate alle dichiarazioni delle imprese interessate, gli uffici M.C.T.C. devono determinare, con apposita perizia secondo lo schema allegato 2, per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 e per ciascuna autolinea ordinaria di concessione statale:

a) la percorrenza effettiva espressa in autobus/km. della linea con l'indicazione delle tratte concorrenti con servizi di trasporto ad impianti fissi e loro autoservizi sostitutivi distinguendo la residua percorrenza a seconda che si riferisca ai casi ordinari o a quelli per i quali è ammissibile il maggior contributo fino a L. 60 ad autobus/km.;

b) le risultanze di esercizio con la specificazione dei ricavi, dei costi e dell'avanzo o disavanzo da ritenere ammissibile sulla base dei costi chilometrici di cui al quarto comma del precedente art. 6.

Gli uffici M.C.T.C. devono altresì calcolare le complessive percorrenze delle sole linee in disavanzo, nonchè il disavanzo ammissibile per l'intero gruppo delle autolinee di concessione statale.

L'ammontare del contributo liquidabile viene determinato secondo i criteri indicati nel successivo art. 8.

Art. 8.

L'ammontare del contributo per ogni impresa e per ciascun periodo considerato, salvo quanto previsto nel secondo e terzo comma del presente articolo e nel successivo art. 10, è determinato nelle seguenti misure percentuali rispetto al disavanzo ritenuto ammissibile dell'intero gruppo delle autolinee di concessione statale:

0,60 per coefficiente di esercizio fino a 1,10
0,62 per coefficiente di esercizio di 1,11
0,64 per coefficiente di esercizio di 1,12
0,66 per coefficiente di esercizio di 1,13
0,68 per coefficiente di esercizio di 1,14
0,70 per coefficiente di esercizio di 1,15
0,72 per coefficiente di esercizio di 1,16
0,74 per coefficiente di esercizio di 1,17
0,76 per coefficiente di esercizio di 1,18
0,78 per coefficiente di esercizio di 1,19
0,80 per coefficiente di esercizio di 1,20
0,82 per coefficiente di esercizio di 1,21
0,84 per coefficiente di esercizio di 1,22
0,86 per coefficiente di esercizio di 1,23
0,88 per coefficiente di esercizio di 1,24
0,90 per coefficiente di esercizio di 1,25 e superiore

La restante parte del disavanzo ritenuto ammissibile è ammessa a contributo nella medesima misura percentuale esistente tra le entrate a tariffa ridotta per trasporti sociali ed il totale degli introiti.

In ogni caso l'ammontare del contributo da erogare non può superare nè il contributo massimo ammissibile, nei limiti di L. 30 o di L. 60 per autobus/km., indicati nell'art. 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 94, sulle percorrenze delle sole autolinee di concessione statale in disavanzo, nè i nove decimi del disavanzo denunciato dall'impresa o di quello eventualmente rettificato d'ufficio, per il complesso delle linee esercitate, comprese quelle di concessione comunale e regionale.

Art. 9.

Per le imprese operanti con più gruppi di autolinee in varie regioni, la Direzione generale M.C.T.C. provvederà al raggruppamento delle varie perizie, determinando l'entità del contributo per tutto il complesso aziendale.

Art. 10.

Qualora la sommatoria di tutti i contributi da erogare ai sensi degli articoli precedenti, non corrisponda alla disponibilità finanziaria di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 821, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., sentita la commissione interministeriale prevista dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, disporrà un adeguamento percentuale della misura del contributo da accordare a ciascuna impresa richiedente, senza peraltro superare i limiti di cui all'art. 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 94, e comunque i nove decimi del disavanzo denunciato dall'impresa per il complesso delle linee esercitate.

Art. 11.

Le imprese a totale partecipazione dello Stato o di sue aziende autonome che intendono avvalersi del contributo nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 94, e per i periodi indicati nella legge 821/1973 dovranno allegare alla domanda, per gli anni 1971 e 1972 il conto economico relativo alle sole autolinee ordinarie di concessione statale, approvato dai propri organi amministratori e convalidato dal visto del collegio dei revisori dei conti.

Le domande delle imprese a totale partecipazione dello Stato vanno presentate direttamente al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C.

Le imprese a parziale partecipazione dello Stato o delle regioni, per potersi avvalere del beneficio del maggior contributo previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 25 febbraio 1971, n. 94, debbono allegare alla domanda di contributo una congrua documentazione dalla quale risulti la forma di partecipazione all'impresa dello Stato o della regione.

Art. 12.

I risultati degli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono sottoposti al parere della commissione interministeriale prevista dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, ai fini delle conseguenti erogazioni, da disporre con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 13.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con il medesimo decreto con il quale viene disposta l'erogazione del contributo, può, su proposta dell'ufficio M.C.T.C. competente, sulla base del parere della giunta regionale nel cui territorio si esercita il servizio, vincolare in tutto o in parte l'utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile.

Gli uffici M.C.T.C. invieranno al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., la documentazione istruttoria relativa all'erogazione del contributo unitamente al parere emesso dalle giunte regionali ai fini di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1974
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 159

IMPRESA

....

....

....

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Impresa

....

con Sede in ....

a corredo della domanda in data .... con la quale ha chiesto, ai sensi della Legge 12 dicembre 1973 n. 821, un contributo dello Stato per l'anno 1971 / 1° Trimestre 1972 per l'esercizio di autoservizi di linea ordinari di concessione statale, dichiara quanto dettagliatamente riportato nei successivi Quadri A, B e C, assumendo piena ed incondizionata responsabilità sulla veridicità dei dati denunciati.

Dichiara, inoltre, in osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 1 della Legge 25 febbraio 1971, n. 94:

a) di esercitare le autolinee per le quali chiede il contributo in base a formali atti di proroga, per il 1974, delle corrispondenti concessioni, rilasciati dalle Regioni e dai competenti Uffici provinciali M.C.T.C.;

....

b) di aver assicurato la normale efficienza dei servizi;

c) di non aver in corso richieste di nulla osta per la cessione di tutte o di parte delle autolinee di concessione statale di cui è concessionaria e di non avere intenzione di cedere ad altri tutte o parte delle autolinee medesime nel corso degli anni 1974 e 1975, salvo specifico preventivo consenso del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile;

d) di non esercitare le autolinee stesse in subappalto;

e) di aver rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Data ....

L'IMPRESA
(firma del titolare o legale rappresentante)

....

QUADRO

A

Dichiara che il CONTO ECONOMICO GENERALE *per l'intero complesso aziendale ha presentato per l'anno* [ ] *le seguenti risultanze riassuntive, ivi comprese quelle relative ai* CONTI DI ESERCIZIO DEL COMPLESSO DELLE AUTOLINEE ESERCITATE, *figuranti nella Parte I dell'esposizione che qui appresso si riporta.*

N.	ATTIVITA' SVOLTE RIENTRANTI NEL CONTO ECONOMICO GENERALE DELL'AZIENDA	Percorrenza effettiva Autobus-Km. (ove ricorra)	RICAVI			COSTI						RISULTATO DI ESERCIZIO AVANZO (+) DISAVANZO (—)
			Prodotti del traffico e vari (al netto tributi erar.)	Canoni Sussidi Enti Locali Sovvenzioni (al netto tributi erar.)	TOTALE	Personale: Numero Agenti	Personale: Retribuzioni e oneri riflessi	Consumi Materiali vari (compresa mano d'opera fatturata da terzi)	Spese generali Oneri finanziari Ammortamenti degli impianti fissi	Ammortamento degli autobus	TOTALE	
	1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8	9	10	11 = (7+8+9+10)	12 = (5-11)
	PARTE I CONTI DI ESERCIZIO DEL COMPLESSO DELLE AUTOLINEE ESERCITATE (escluse quelle ammesse ad altre forme d'intervento statale: sussidi integrativi o sovvenzioni d'esercizio)											
1	Autolinee ordinarie concesse dallo Stato (*) . . . (nazionali e internazionali)											
2	Autolinee Gran Turismo concesse dallo Stato . . (nazionali e internazionali)											
3	Autolinee concesse dagli Enti Locali											
4												
	TOTALE PARTE I											
	Ricavi e Costi chilometrici riferiti alle risultanze della parte I e cioè rapporti tra i totali dei ricavi e dei costi con le percorrenze in Aut-Km della colonna 2	→										
	PARTE II CONTI DI ESERCIZ. DI ALTRI SERV. DI TRASP.											
1	Autolinee integrative e sostitutive di servizi di trasporto ad impianti fissi che usufruiscono d'interventi statali											
2	Servizi di noleggio											
3	Corse fuori linea											
4	Altri sistemi di trasporto (ferrovie, tramvie, etc.)											
5												
	TOTALE PARTE II											
	PARTE III ALTRE ATTIVITA' COMPRESE NEL BILANCIO AZIENDALE											
1												
2												
	TOTALE PARTE III											
	TOTALE GENERALE PARTI I, II, III											

(*) Dettaglio al quadro C.

COSTO ANNUO MEDIO per Autobus-Km per i soli servizi ammissibili a contributo (arrotondato alla lira nei modi d'uso):

$\frac{\text{Totale costi della parte I, voce 1, colonna 11}}{\text{Autobus-Km. della parte I, voce 1, colonna 2}}$ = L. . . . [ ]

IL DICHIARANTE

____

QUADRO
B

Dichiara; per quanto riguarda le risultanze riportate nel Quadro A, i seguenti elementi:

1 - PARTECIPAZIONE ENTI PUBBLICI

L'IMPRESA E' A PARTECIPAZIONE . . . . . .
(Per il caso affermativo fornire gli elementi nella parte riservata alle note)

- DELLO STATO NO ☐ SI ☐
- DELLA REGIONE NO ☐ SI ☐

2 - PERSONALE

a) Al personale dipendente si applica il trattamento di cui al R. D. 8 Gennaio 1931 n. 148 e successive modifiche e integrazioni NO ☐ SI ☐

b) Costo medio per agente: $\frac{\text{retribuzione (quadro A - parte I - voce 1 - colonna 7) L.}}{\text{n. agenti (quadro A - parte I - voce 1 - colonna 6) N.}}$ = L. [ ]

c) Analisi dipendenti e loro utilizzazione:

PERSONALE UTILIZZATO E PERCORRENZA MEDIA ANNUA PER QUELLO ADDETTO AL MOVIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI	NUMERO AGENTI E PERCORRENZE		
	Complesso attività aziendali	Servizi automobilistici tutti	Solo autolinee ammissibili a contributo
	Quadro A		
	parti I, II e III	parte I voci tutte parte II voci 1, 2 e 3	parte I voce 1
AUTOBUS - Km. (quadro A - col. 2) ⟶			
a) Addetto al movimento:			
- Autisti			
- Bigliettai			
- Controllori			
Totale Movimento			
PERCOR. MEDIA ANNUA PER AGENTE DEL MOV. $\frac{\text{Autobus - Km.}}{\text{Tot. Ag. Mov.}}$ ⟶			
b) Addetto ad altri servizi:			
- Uffici			
- Officine			
....			
Totale altri servizi			
TOTALE COMPLESSIVO (a + b)			

3 - MATERIALE ROTABILE

a) Composizione parco

Tipi	ordin.	riserva	Età media	Per servizi ammis. contrib.
1	2	3	4	5
Piccoli . .				
Medi . .				
Grandi . .				
Snodati . .				
Totale				
Da noleggio				
Urbani . .				
Tot. Compl.				

b) Percorrenza annua media per autobus

$\frac{\text{Autobus-Km. servizi a contributo (quadro A, parte I, voce 1, colonna 2)}}{\text{parco autobus (inclusa riserva) per servizi a contributo (colonna 5)}}$ =

= .... = Km. [ ]

IL DICHIARANTE

....

QUADRO

C

Dichiara che nelle risultanze dell'anno [ ] *riportate nel Quadro A - Parte I - Voce I, sono comprese TUTTE le autolinee ordinarie di concessione statale, qui di seguito elencate, esercitate ai sensi della Legge 28 Settembre 1939 n. 1822 e successive modificazioni che NON usufruiscono di interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato, con indicazione, per ciascuna autolinea, delle notizie a fianco riportate*

N.	AUTOLINEE ORDINARIE DI CONCESSIONE STATALE (Quadro A - parte I voce 1)	ESTREMI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE	PERCORRENZE IN AUTOBUS-KM							RICAVI				COSTI	
			EFFETTIVE				Tratte concorr. con servizi a imp. fissi o sostit.	Ammissibili a contributo		PRODOTTI (al netto tributi erariali) A TARIFFA		Canoni Sussidi Enti Locali e varie (al netto trib. erariali)	TOTALE	Costo medio Aut-Km.	IMPORTO
			Corse da disciplinare di concessione	Corse bis denunciate	Sospensione Varie	TOTALE		In zona normale	In zone montane o depresse	Ordinaria	Ridotta				
0	1	2	3							4				5	
			a	b	c	d = (a + b − c)	e	f = (d − e)	g = (d − e)	a	b	c	d = (a + b + c)	a*	b = (5a × 3d)
		TOTALE (o eventuale riporto)													

IL DICHIARANTE

a detrarre RICAVI (totale colonna 4d)

DISAVANZO . . . . .

* Costo annuo medio per Autobus-Km. riportato in calce al Quadro A.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI A, B, C

QUADRO A — Si riferisce al complesso delle attività svolte dall'Azienda rientranti nel conto economico generale e quindi anche se diverse dall'esercizio di autoservizi. Le risultanze dell'intera attività aziendale, che debbono coincidere (salvo quanto indicato nella colonna 10) con gli elaborati relativi alle risultanze economiche aziendali di fine anno, vanno esposte compiutamente, suddivise nelle tre parti indicate.

Nella Parte I riferita ai « Conti di esercizio del complesso delle autolinee esercitate » — cui fa esplicito riferimento la Legge — vanno indicate le risultanze sia delle autolinee di concessione statale (ordinarie e di gran turismo), sia quelle di concessione comunale o regionale. Sono però da escludere gli autoservizi sostitutivi di ferrotramvie, nonché quelli ordinari inclusi nei piani finanziari per la determinazione delle sovvenzioni di esercizio perché considerati integrativi di servizi di trasporto a impianti fissi o degli autoservizi sostitutivi. Sono anche da escludere i noleggi ed i servizi « Fuori Linea ».

A chiusura della Parte I vanno indicati i « Ricavi e Costi chilometrici » attraverso il rapporto dei totali delle singole colonne di ricavi e costi con il totale delle percorrenze in Autobus-Km. della colonna 2.

OVE IL RISULTATO DI ESERCIZIO DI QUESTA PRIMA PARTE FOSSE IN PAREGGIO O IN AVANZO (TOTALE COLONNA 12), CADREBBE IL PRESUPPOSTO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO.

Nella Parte II riferita ai conti di esercizio di altri servizi di trasporto, vanno indicate le risultanze, oltre che dei servizi specificatamente esclusi dalla parte I, anche degli altri sistemi di trasporto quali ferrovie, tramvie etc.

Nella Parte III vanno indicate le risultanze economiche di tutte le altre attività che rientrano nel Bilancio Aziendale.

Il riparto dei ricavi e dei costi tra le distinte parti e tra le voci di ogni singola parte riferite alle diverse attività indicate, deve effettuarsi con la massima aderenza all'entità dei servizi svolti, sicché le imputazioni delle risultanze conseguite dovranno apparire proporzionate ed in armonia a tali entità.

Colonna 1: i servizi aziendali sono da raggruppare nelle voci ivi indicate per le tre parti sopra illustrate, salvo particolari servizi o altre forme di attività non previste da specificare nelle righe tratteggiate.

Colonna 2: è da indicare la percorrenza in Autobus-Km, per qualsiasi servizio automobilistico, quale in effetti risulta dai programmi di esercizio, con inclusione delle corse bis regolarmente denunciate e con esclusione delle mancate percorrenze a seguito di sospensioni varie.

Colonne 3, 4, 5: sono da indicare i ricavi di gestione sia per quanto riguarda i prodotti del traffico, fuori traffico e di qualsiasi altra forma di attività — al netto di tasse erariali, IGE, bollo — (colonna 3) e sia per quanto riguarda i canoni postali, i sussidi degli Enti Locali e le sovvenzioni statali, anche essi al netto, (colonna 4), nonché i totali complessivi (colonna 5).

Colonne 6, 7: il costo relativo al personale, da indicare con inclusione degli oneri riflessi per contributi previdenziali, assistenziali ed altri vari (colonna 7) deve essere preceduto dall'indicazione del numero di agenti cui il costo stesso si riferisce (colonna 6). Il totale complessivo delle colonne in esame per le tre parti del Quadro A deve corrispondere all'intero personale aziendale.

Colonna 8: debbono indicarsi, cumulativamente, i costi per tutti i materiali di esercizio quali: carburanti, lubrificanti, pneumatici e manutenzione per i servizi automobilistici; materiali di qualsiasi altro genere per gli altri sistemi di trasporto e per tutte le altre forme di attività. I costi per la manutenzione comprenderanno anche quelli per la mano d'opera solo nel caso che la manutenzione stessa sia stata eseguita presso terzi.

Colonna 9: le spese generali di amministrazione e direzione, gli oneri finanziari e patrimoniali per eventuali interessi passivi ed ammortamenti impianti fissi sono da indicare cumulativamente.

Colonna 10: Deve indicarsi l'onere relativo all'ammortamento degli autobus; ove l'Azienda, per necessità di bilancio non avesse calcolato alcuna quota di ammortamento autobus, o l'avesse computata in misura insufficiente, può indicarne il relativo importo, dandone motivata giustificazione nella parte riservata alle " note ".

Colonne 11, 12: dalla differenza tra il totale dei ricavi (colonna 5) ed il totale dei costi (colonna 11) si determina, per ogni singola voce, il risultato di esercizio e cioè l'avanzo o il disavanzo, il cui complessivo totale, per le tre parti, dovrà corrispondere al risultato del conto economico generale, salva l'eventuale integrazione di cui alla colonna 10.

IN CALCE AL QUADRO A E' DA INDICARE IL COSTO MEDIO ANNUO (ARROTONDATO ALLA LIRA NEI MODI D'USO) RIFERITO ALLA SOLA VOCE 1 — PARTE I CHE SERVIRA' DI BASE PER LO SVILUPPO DEI COSTI DELLE LINEE RIPORTATE NEL QUADRO C.

QUADRO B — Oltre alla specificazione circa la partecipazione o meno, nell'impresa, dello Stato o della Regione, sono da indicare taluni elementi di valutazione per i servizi riportati nel Quadro A, di cui alcuni concernenti il personale, con particolare riferimento alla " percorrenza annua media per agente del movimento ", ottenuta dal rapporto tra le percorrenze in Autobus-Km. ed il numero degli agenti addetti al movimento; altri concernenti invece il materiale rotabile automobilistico, con particolare riguardo alla percorrenza annua media degli autobus adibiti alle linee per le quali si chiede il contributo, nonché alle caratteristiche degli autobus intendendo per grandi quelli con potenza non inferiore a HP 62, medi con potenza non inferiore a HP 41 e piccoli con potenza inferiore a HP 41.

QUADRO C — E' da riportare in questo quadro il dettaglio della Voce 1 della Parte I del Quadro A, relativa al complesso delle Autolinee ordinarie di concessione statale, sia che presentino risultanze passive che attive, con le seguenti ulteriori avvertenze per ogni singola colonna.

Colonna 1: le autolinee ordinarie internazionali vanno considerate limitatamente al tratto in territorio italiano, a meno che non viaggino a porte chiuse sul tratto in territorio estero, nel qual caso l'autolinea è da considerare per intero essendo ad esclusivo servizio di viaggiatori italiani.

Colonna 2: data e numero del disciplinare di concessione.

Colonna 3: le percorrenze devono indicarsi secondo il programma previsto dal disciplinare di concessione, per l'intero anno 1971 ovvero per il 1° trimestre 1972 con esclusione dei percorsi a vuoto e delle corse bis non denunciate ai competenti uffici come da norme in vigore. Sono poi da escludere le mancate percorrenze per sospensioni del servizio. Ai fini della determinazione della percorrenza ammissibile a contributo, debbono defalcarsi le percorrenze in Autobus-Km. in tutto o in parte concorrenti a servizi di trasporto ad impianti fissi o loro autolinee sostitutive. Per autolinee concorrenti con servizi ad impianti fissi o loro autolinee sostitutive s'intendono quelle che, con andamento parallelo a questi, servono le medesime località e non sono sottoposte a divieti di servizio. Nella parte riservata alle annotazioni dell'Impresa vanno indicate le tratte in argomento. La residua percorrenza sarà da considerare integralmente o in zona normale, o in zona montana o depressa. Per autolinea in zona montana s'intende quella il cui percorso presenta un dislivello tra le quote minime e massime superiore a 500 metri o che si snoda per almeno due terzi a quota altimetrica superiore a metri 600. Per autolinea in zona depressa s'intende quella che per la maggior parte del percorso ricade nei territori di cui alle Leggi 10 Agosto 1950 n. 646, 10 Agosto 1950 n. 647, 5 Gennaio 1955 n. 13, 19 Marzo 1955 n. 105, 18 Luglio 1956 n. 760, 26 Giugno 1965 n. 717, 22 Luglio 1966 n. 614 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso che ricorra quest'ultima ipotesi l'Impresa richiedente dovrà indicare, nelle note, in virtù di quali disposizioni il territorio interessante l'autolinea riceva la sua specifica qualificazione di zona depressa.

Colonna 4: i prodotti sono (per l'intero anno 1971 ovvero per il 1° trimestre 1972) da indicare al netto di IGE e bollo, suddividendone gl'importi in base alle tariffe praticate: ordinarie e ridotte; sono da indicare, altresì, i canoni postali ed eventuali sussidi o sovvenzioni degli Enti Locali, anche essi al netto.

Colonna 5: indicare le spese di esercizio linea per linea, moltiplicando la percorrenza dell'anno (colonna 3 d) per il costo annuo medio per Autobus-Km. riportato in calce al Quadro A, riferito ai soli servizi ammissibili a contributo (parte I, voce 1). Dal totale dei costi detrarre il totale dei ricavi per la determinazione del disavanzo complessivo che dovrà risultare corrispondente a quello riportato al Quadro A — Parte I — Voce 1 per l'anno 1971. Per il 1° trimestre 1972 tale corrispondenza dovrà risultare nella stessa proporzione in cui le percorrenze svolte in detto trimestre si trovano rispetto a quelle dell'intero anno.

^ ANNO 1971 / I. TRIMESTRE 1972

CODICE AZIENDA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

^ DIREZ.COMP.LE O UFFICIO PROV.LE M.C.T.C. DI

^ LA DIREZIONE COMPARTIMENTALE, / L'UFFICIO PROVINCIALE, VISTE LE LEGGI N.94 DEL 25.2.1971 E N.821 DEL 12.12.1973;

VISTO IL DECRETO INTERMINISTERIALE N.____DEL__________;

VISTA LA DOMANDA DELL'IMPRESA________________________________ IN DATA__________;

VISTA LA DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA SUDDETTA DOMANDA;

CONSIDERATO CHE L'IMPRESA E' IN POSSESSO DEI FORMALI ATTI DI PROROGA, PER IL 1974, DELLE CONCESSIONI DELLE AUTOLINEE PER LE QUALI HA CHIESTO IL CONTRIBUTO E CHE ESERCITA LEGITTIMAMENTE LE AUTOLINEE MEDESIME, CHE NON LE GESTISCE IN SUBAPPALTO E CHE HA ASSICURATO LA NORMALE EFFICIENZA DEI SERVIZI;

CONSIDERATO CHE DAGLI ATTI DI UFFICIO E DALLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA A CORREDO DELLA DOMANDA RISULTA CHE L'IMPRESA HA RISPETTATO IL CONTRATTO DI LAVORO E LE LEGGI SOCIALI NELL'ANNO 1971 / NEL I.TRIM.1972 ^;

VISTA LA PERIZIA RIPORTATA NEL PRESENTE MODULO;

TENUTO CONTO DELL'AMMONTARE DEL DISAVANZO RITENUTO AMMISSIBILE SULLA BASE DEL COEFFICIENTE DI ESERCIZIO DEL COMPLESSO DELLE AUTOLINEE ORDINARIE DI CONCESSIONE STATALE, NONCHE' DELLA INCIDENZA DEGLI ONERI DEI TRASPORTI DI CARATTERE SOCIALE;

DETERMINA COME APPRESSO IL CONTRIBUTO LIQUIDABILE A FAVORE DELL'IMPRESA________________________________ ^ PER L'ANNO 1971 / PER IL I.TRIMESTRE 1972:

A- COEFFICIENTE DI ESERCIZIO = TOTALE COSTI (COLONNA 4B) L.__________ / TOTALE RICAVI (COLONNA 3D) L.__________ = [ ]

B- B1 - DISAVANZO AMMISSIBILE (TOTALE FINALE COLONNA 5B) L.__________

B2 - RIDUZIONE DEL DISAVANZO AMMISSIBILE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO B1 ALL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA ALIQUOTA A FIANCO INDICATA PER OGNI COEFFICIENTE DI ESERCIZIO, PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE, SALVO IL REINTEGRO RISULTANTE DAL COMPUTO DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO C3:

A ≤ 1,10 = 0,60	A = 1,14 = 0,68	A = 1,18 = 0,76	A = 1,22 = 0,84
A = 1,11 = 0,62	A = 1,15 = 0,70	A = 1,19 = 0,78	A = 1,23 = 0,86
A = 1,12 = 0,64	A = 1,16 = 0,72	A = 1,20 = 0,80	A = 1,24 = 0,88
A = 1,13 = 0,66	A = 1,17 = 0,74	A = 1,21 = 0,82	A ≥ 1,25 = 0,90

IL DISAVANZO SI RIDUCE PERTANTO A → L.__________

B3 - AMMONTARE ABBATTIMENTO (B1 - B2) → L.__________

C- C1 - DELL'ABBATTIMENTO DI CUI AL PUNTO B3 SI RIAMMETTE UNA ALIQUOTA CORRISPONDENTE A QUELLA RISULTANTE DALLA INCIDENZA DEGLI ONERI SOCIALI, E CIOE':

C2 - INCIDENZA PERCENTUALE ONERI PER TRASPORTI SOCIALI DETERMINATA COMPLESSIVAMENTE:

TOTALE RICAVI A TARIFFA RIDOTTA (COLONNA 3B) = L.__________ / TOTALE COMPLESSIVO RICAVI (COLONNA 3D) = L.__________ × 100 = [ ]

C3 - DISAVANZO DETERMINATO AL PUNTO B2: → L.__________

+____ % (C2) DI L.__________(B3), PARI A L.__________

[C4] - DISAVANZO AMMISSIBILE CON INCIDENZA ONERI SOCIALI → = L.[ ]

CONTRIBUTO LIQUIDABILE RISPETTO AI LIMITI MASSIMI STABILITI

D- [D1] - CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE IN BASE AI LIMITI DI LEGGE ED ALLE PERCORRENZE DELLE SOLE LINEE IN DISAVANZO:

SECONDO TOTALE COLONNA 2C: AUTOBUS-KM__________ × 30 = L.__________

SECONDO TOTALE COLONNA 2D: AUTOBUS-KM__________ × 60 = L.__________

→ IN TOTALE = L.[ ]

[D2] - DISAVANZO COMPLESSIVO DICHIARATO DALL'IMPRESA AL QUADRO A PARTE PRIMA DELL'ALLEGATO ALLA DOMANDA (INTERO IMPORTO PER L'ANNO 1971, QUARTA PARTE PER L'ANNO 1972):

L.__________, DI CUI I 9/10 → = L.[ ]

D3 - IL CONTRIBUTO DEFINITIVAMENTE LIQUIDABILE RESTA DETERMINATO NEL MINORE DEI TRE IMPORTI INDICATI AI PUNTI [C4], [D1] E [D2], E CIOE' → = L.[ ]

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO:

____

E- ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO LIQUIDATO AL PUNTO D3 AL TIPO DI PERCORRENZE PRESE IN ESAME, SULLA BASE DELLA MISURA CHILOMETRICA EFFETTIVAMENTE RICONOSCIUTA:

IMPORTO DEFINITIVAMENTE LIQUIDABILE (PUNTO D3) = L.__________ / CONTRIBUTO MASSIMO CHILOMETRICO (PUNTO D1) = L.__________ = COEFFICIENTE DI LIQUIDAZIONE [ ]

COEFFICIENTE LIQUIDAZIONE [ ] ×

L. 30 = L.____ × AUTOBUS-KM__________ (SECONDO TOT.COL.2C) = L.[ ]

L. 60 = L.____ × AUTOBUS-KM__________ (SECONDO TOT.COL.2D) = L.[ ]

TOTALE COME DA D3 = L.__________

IMPRESA

^ CANCELLARE IL CASO CHE NON RICORRE.

REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA ____________________

____________________ ^ PER L'ANNO 1971 / PER IL I.TRIMESTRE 1972

RISULTANZE AMMESSE PER LE AUTOLINEE DI CONCESSIONE STATALE ANALIZZATE NEL PROSPETTO SEGUENTE:

ELEMENTI PER LA RICERCA DEI COSTI DI TABELLA DEI TRE TIPI DI AUTOBUS:

	PICCOLI	MEDI	GRANDI
NUMERO DEGLI AUTOBUS IMPIEGATI DISTINTI PER TIPO			
PERCORRENZA MEDIA PER AUTOBUS PARI A KM			
PERCORRENZA MEDIA ANNUA PER AGENTE DEL MOVIMENTO			

COSTO MEDIO PONDERALE AMMISSIBILE PER AUTOBUS-KM ____

NUMERO D'ORDINE	AUTOLINEE DI CONCESSIONE STATALE	PERCORRENZE (AUTOBUS-KM)				RICAVI				COSTI		RISULTATO PER OGNI AUTOLINEA	
		EFFETTIVE	TRATTE CONCORRENTI CON SERVIZI A IMP.FISSI O SOSTITUT.	SOGGETTE A CONTRIBUTO: IN ZONA NORMALE	SOGGETTE A CONTRIBUTO: IN ZONE MONTANE O DEPRESSE	PRODOTTI AL NETTO DEI TRIBUTI ERARIALI — A TARIFFA: ORDINARIA	PRODOTTI AL NETTO DEI TRIBUTI ERARIALI — A TARIFFA: RIDOTTA	CANONI SUSSIDI ENTI LOC. E VARIE	TOTALE	COSTO MEDIO PER AUT.KM.	IMPORTO	AVANZO	DISAVANZO
0	1	2				3				4		5	
		A	B	C = (A-B)	D = (A-B)	A	B	C	D = (A+B+C)	A	B = 4A × (2A - 2B)	A = (3D - 4B)	B = (4B - 3D)
	EVENTUALI RIPORTI												
	TOTALI (A RIPORTARE)												

^ A CANCELLARE IL CASO CHE NON RICORRE.

SECONDO TOTALE PER LE SOLE AUTOLINEE IN DISAVANZO		

MENO AVANZO (TOT.COL. 5A)	
DISAVANZO AMMISSIBILE	

IL REVISORE: ____________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO

COLONNA 1. DETTAGLIO DELLE AUTOLINEE DI CONCESSIONE STATALE (LE SOLE CHE POSSONO ASPIRARE AL CONTRIBUTO) INDICATE COMPLESSIVAMENTE DALL'IMPRESA AL QUADRO A. PARTE PRIMA - VOCE 1 E, ANALITICAMENTE, AL QUADRO C.

COLONNA 2 PERCORRENZE IN AUTOBUS-KM RISULTANTI DAI DISCIPLINARI DI CONCESSIONE PER L'INTERO ANNO 1971 O PER IL PRIMO TRIMESTRE 1972, CON INCLUSIONE DELLE CORSE BIS OCCASIONALI, PURCHE' REGOLARMENTE DENUNCIATE, E CON DETRAZIONE DELLE MANCATE PERCORRENZE PER SOSPENSIONE DEI SERVIZI PER SCIOPERI ED ALTRE CAUSE. ESCLUSE IN TUTTO O IN PARTE LE PERCORRENZE CONCORRENTI CON SERVIZI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI, O SOSTITUTIVI, LA PERCORRENZA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO SARA' DA CONSIDERARE INTERAMENTE SVOLTA O IN ZONA NORMALE O IN ZONA MONTANA O DEPRESSA, SECONDO I CRITERI FISSATI. AL TOTALE COMPLESSIVO SEGUE UN SECONDO TOTALE RIFERITO ALLE PERCORRENZE DELLE SOLE AUTOLINEE IN DISAVANZO.

COLONNA 3 RICAVI PER L'INTERO ANNO 1971 O PER IL PRIMO TRIMESTRE 1972, RISULTANTI DALLE DENUNCE SOCIALI DEBITAMENTE CONTROLLATE, COMPRESI I PRODOTTI RELATIVI ALLE CORSE BIS, NONCHE' CANONI POSTALI, SUSSIDI DI ENTI LOCALI ED INTROITI VARI DEL TRAFFICO E FUORI TRAFFICO.

COLONNA 4 COSTI RISULTANTI DAL PRODOTTO DELLE PERCORRENZE RIDOTTE (COL.2C OVVERO 2D) PER IL COSTO MEDIO PER AUTOBUS-KM CORRISPONDENTE AL MINORE TRA QUELLO ESPOSTO DALL'IMPRESA E QUELLO STANDARD D'UFFICIO. QUEST'ULTIMO E' DA DETERMINARE QUALE MEDIA PONDERALE RICAVATA DAI COSTI DI TABELLA STABILITI PER TIPO DI AUTOBUS (IN FUNZIONE SIA DELLA PERCORRENZA ANNUA MEDIA PER AUTOBUS, SIA DELLA PERCORRENZA MEDIA ANNUA PER AGENTE DEL MOVIMENTO) PER IL NUMERO DEGLI AUTOBUS DI CIASCUN TIPO EFFETTIVAMENTE IMPIEGATI; LA SOMMATORIA DI TALI PRODOTTI, RAPPORTATA AL TOTALE DEGLI AUTOBUS, FORNISCE IL COSTO MEDIO RICERCATO. IL NUMERO DEGLI AUTOBUS IMPIEGATI DISTINTAMENTE PER TIPO, LA PERCORRENZA MEDIA PER AUTOBUS, LA PERCORRENZA MEDIA ANNUA PER AGENTE DI MOVIMENTO, NONCHE' IL COSTO MEDIO PONDERALE COME SOPRA RICAVATO, SONO DA RIPORTARE SULLA TESTATA DEL PROSPETTO.

COLONNA 5 RISULTATO DI OGNI SINGOLA AUTOLINEA DA INDICARE SEPARATAMENTE NELLA COLONNA DELL'AVANZO O IN QUELLA DEL DISAVANZO. DAL TOTALE DI QUEST'ULTIMA DETRARRE IL TOTALE DELL'AVANZO ONDE DETERMINARE IL DISAVANZO COMPLESSIVO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LE OPERAZIONI FINALI DI PERIZIA.

PUNTI: A, B, C, D, E. DAL DISAVANZO AMMISSIBILE (TOTALE FINALE COLONNA 5B) SI PASSA A QUELLO EFFETTIVAMENTE RICONOSCIBILE OPERANDO UN ABBATTIMENTO PROPORZIONATO AL COEFFICIENTE DI ESERCIZIO. DI TALE ABBATTIMENTO SI RIAMMETTE PERO' UNA ALIQUOTA PARI A QUELLA RISULTANTE DALL'INCIDENZA DEGLI ONERI SOCIALI. IL DISAVANZO COSI' RICONOSCIUTO IN VIA DEFINITIVA SARA' DA PORRE A CONFRONTO CON I LIMITI MASSIMI STABILITI, E CIOE' IL CONTRIBUTO CHILOMETRICO MASSIMO CONCEDIBILE DA VALUTARE SULLA BASE DELLE PERCORRENZE DELLE SOLE AUTOLINEE IN DISAVANZO ED IL DISAVANZO COMPLESSIVO DICHIARATO DALL'IMPRESA O EVENTUALMENTE RETTIFICATO D'UFFICIO (QUADRO A - PARTE PRIMA), DA RIDURRE PERALTRO AI 9/10 (DISAVANZO INTERO PER L'ANNO 1971, QUARTA PARTE DEL DISAVANZO PER L'ANNO 1972). DEI TRE IMPORTI IL "MINORE" DETERMINA IL CONTRIBUTO LIQUIDABILE. QUANDO IL CONTRIBUTO LIQUIDABILE E' INFERIORE A QUELLO CHE SAREBBE RISULTATO SULLA BASE DELLE MISURE MASSIME CHILOMETRICHE, OCCORRE DETERMINARE IL COEFFICIENTE DI LIQUIDAZIONE ATTRAVERSO IL RAPPORTO TRA I DUE PREDETTI VALORI, COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLE MISURE CHILOMETRICHE DI L.30 E DI L.60 AL FINE DI VALUTARE QUELLE EFFETTIVAMENTE AMMESSE. QUESTE ULTIME APPLICATE A LORO VOLTA ALLE RISPETTIVE PERCORRENZE DELLE LINEE IN DISAVANZO CONSENTONO DI RICAVARE GLI IMPORTI DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE, RIFERITI ALLE PERCORRENZE IN ZONA NORMALE ED IN ZONE MONTANE O DEPRESSE.

PARTE RISERVATA AL MINISTERO

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla istituzione ed all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e, in particolare, l'art. 18 della legge, concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa medesima;

Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046, recante modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 179 del 1958;

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1972, con il quale è stato costituito l'organo predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione della dottoressa Liliana Gitto, membro supplente del predetto collegio in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocata a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Davoli è nominato membro supplente del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione della dottoressa Liliana Gitto, collocata a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(3827)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1973 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Catanzaro, e la sottoposizione di detta azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto regio decreto-legge del 1936, n. 375;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 9 aprile 1973 e 30 maggio 1973 con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Catanzaro, nominati con i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 9 aprile 1973 e 30 maggio 1973 sono prorogate per la durata di tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3847)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Modificazione del decreto ministeriale 24 gennaio 1972 relativo all'iscrizione di settantuno tipi di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 29 febbraio 1972, con il quale sono stati iscritti, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma settantuno tipi mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 46 dell'articolo unico, l'ibrido doppio « Protor » cui è stata erroneamente attribuita una classe di maturazione diversa da quella di appartenenza;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 24 gennaio 1972;

Decreta:

Il tipo di mais da granella « Protor », di cui al n. 46 dell'articolo unico del decreto ministeriale 24 gennaio 1972, appartiene alla classe di maturazione 300, anziché 600.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(3606)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1974.

Classificazione tra le comunali di tre strade in comune di Capalbio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visti gli atti 21 ottobre 1966, numeri 77 e 78 e 28 luglio 1971, n. 30, con i quali il comune di Capalbio ha deliberato di classificare comunali le strade di bonifica:

1) n. 6 « dei Poggetti » (km. 1+370);

2) n. 7 « Barucola (km. 3+300);

3) n. 15 « Monte Verro » (km. 3+050);

Visto il voto 13 novembre 1973, n. 792, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate comunali le strade di bonifica n. 6 « dei Poggetti » (km. 1+370), n. 7 « Barucola » (km. 3+300) e n. 15 « Monte Verro » (km. 3+050) ed incluse nel novero delle strade del comune di Capalbio (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3718)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per due strade in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 3 gennaio 1974, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade:

1) strada provinciale n. 41 « Rimini-Montescudo » di km. 16+030;

2) strada provinciale n. 45 « Litoranea » (tratto compreso fra l'abitato di Misano Mare e il ponte sul torrente Ventena entro l'abitato di Cattolica);

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Rimini in data 15 gennaio 1974;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì.

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico lo obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla strisica trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione della distanza in metri che separano il prosegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza », di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3668)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1974.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed i decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto e 26 febbraio 1969, n. 179, che ne ha modificato lo statuto stesso;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'Ente sopra indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1970, concernente la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'Ente;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Guzzardo comm. Baldassare, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Maione dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Berruti dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vecchione dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Candiloro dott. ing. Egidio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Mazzarini dott. Plinio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Brunetti dott. ing. Francesco, in rappresentanza degli industriali;

Brunetti avv. Gianfranco, in rappresentanza degli agricoltori;

Dentamaro cav. Nicola, in rappresentanza dei commercianti;

Vernola avv. Nicola, Loprete Antongiulio e Monaco Franco, in rappresentanza del comune di Bari;

Palumbo prof. Giovanni, Tucci dott. Vito Augusto e Trotti Donato, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bari;

Marino gr. uff. Angelo, Turturro Michele e Morfini dott. Luigi, in rappresentanza della camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Di Corato Riccardo, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Pollice Saverio, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Schirone Pasquale, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Interesse dott. Michelangelo, in rappresentanza del la camera di commercio italo-orientale;

Valentini dott. Oronzo, in rappresentanza della stampa;

Ricco avv. Antonio, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo;

Perrone prof. ing. Carlo, in rappresentanza dei dirigenti di azienda, settore industria;

Crudo dott. Antonio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda, settore commercio.

Il consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1974

Il Ministro: De Mita

(3716)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1974 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66;

Visto il successivo « Avviso di rettifica » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 1974, n. 97;

Vista la nota n. 192923 del 10 aprile 1974 con la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha designato il dott. Plinio Pirri, dirigente generale delegato dal detto Ministero in seno al consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del prof. Paolo Leon privo del requisito di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato;

Decreta:

Il dott. Plinio Pirri, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del prof. Paolo Leon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: Matteotti

(3769)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia) con effetto dal 1° maggio 1972;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1973, 5 marzo 1973 e 5 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 16 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3825)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia) con effetto dal 1° maggio 1972;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1973, 5 marzo 1973, 5 novembre 1973 e 2 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 16 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia), è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3826)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1974.

Uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, che disciplina gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, modificato dal decreto interministeriale 20 febbraio 1974, mediante il quale sono stati determinati i posti di confine, i porti, gli aeroporti e le dogane interne aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 1973, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, porti ed aeroporti contemplati nel decreto interministeriale 20 novembre 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici;

Considerata la necessità di modificare il dianzi citato decreto ministeriale 27 dicembre 1970 in relazione alle mutate esigenze dei servizi ed in conseguenza dell'emanazione del suindicato decreto interministeriale 20 febbraio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Nei seguenti posti di confine terrestri, porti, aeroporti e dogane interne, indicati a fianco dei rispettivi capoluoghi di provincia, sono costituiti uffici veterinari diretti da funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di veterinario di confine:

Numero d'ordine	Provincia	Confine terrestre, marittimo, aereo o dogana interna
1	Bari	Bari: porto
2	Bolzano	Fortezza: stazione ferroviaria
3	Bolzano	San Candido: stazione ferroviaria
4	Catania	Catania: porto
5	Como	Chiasso: stazione ferroviaria in territorio svizzero
6	Genova	Genova: porto
7	Gorizia	Gorizia centrale: stazione ferroviaria
8	Imperia	Ventimiglia: stazione ferroviaria
9	Livorno	Livorno: porto
10	Milano	Linate: aeroporto
11	Napoli	Napoli: porto
12	Novara	Domodossola: stazione ferroviaria
13	Palermo	Palermo: porto
14	Roma	Fiumicino: aeroporto intercontinentale
15	Torino	Modane: stazione ferroviaria in territorio francese
16	Trieste	Prosecco: stazione ferroviaria
17	Trieste	Trieste: porto
18	Udine	Pontebba: stazione ferroviaria
19	Valle d'Aosta	Pollein: autoporto
20	Varese	Luino: stazione ferroviaria
21	Varese	Malpensa: aeroporto intercontinentale
22	Venezia	Venezia: porto
23	Verona	Verona: dogana interna (ferrovia e autoporto)

Art. 2.

Ai sottoelencati uffici veterinari, di cui al precedente art. 1, è affidato il servizio anche presso i valichi stradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti a fianco di ciascuno indicati:

Numero d'ordine	Ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto	Valico stradale, stazione ferroviaria, porto o aeroporto
1	Fortezza (Bolzano)	Brennero: valico stradale
2	San Candido (Bolzano)	Prato Drava: valico stradale
3	Chiasso (Como)	Pontechiasso: valico stradale
4	Genova-porto (Genova)	Genova-Cristoforo Colombo: aeroporto
5	Gorizia-centrale (Gorizia)	Gorizia Casa Rossa: valico stradale
6	Ventimiglia (Imperia)	Grimaldi-Ponte San Luigi: valico stradale
7	Napoli-porto (Napoli)	Napoli-Capodichino: aeroporto
8	Domodossola (Novara)	Iselle Paglino: valico stradale
9	Domodossola (Novara)	Ponte Ribellasca: valico stradale
10	Palermo-porto (Palermo)	Palermo-Punta Raisi: aeroporto
11	Fiumicino (Roma)	Civitavecchia: porto
12	Prosecco (Trieste)	Fernetti: valico stradale
13	Trieste-porto (Trieste)	Rabuiese: valico stradale
14	Pontebba (Udine)	Coccau: valico stradale
15	Pontebba (Udine)	Fusine-Laghi: valico stradale
16	Pontebba (Udine)	Tarvisio centrale: stazione ferroviaria
17	Pollein (Valle d'Aosta)	Traforo del Monte Bianco: valico stradale
18	Pollein (Valle d'Aosta)	Traforo del Gran San Bernardo: valico stradale
19	Venezia-porto (Venezia)	Venezia-Tessera: aeroporto

N.B. — Considerato che l'autoporto di Pollein dista km. 45 dal traforo del Monte Bianco, l'ufficio veterinario di confine di Pollein, nel caso si effettuino importazioni di animali, esplica le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria anche lungo la prevista via doganale, rappresentata dalla strada statale n. 26 che dal traforo predetto conduce a Pollein.

Art. 3.

Nei seguenti posti di confine terrestri, porti ed aeroporti, indicati a fianco dei rispettivi capoluoghi di provincia, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dai veterinari provinciali competenti per territorio:

Numero d'ordine	Provincia	Confine terrestre, marittimo o aereo
1	Ancona	Ancona: porto
2	Brindisi	Brindisi: porto
3	Cagliari	Cagliari: porto
4	Catanzaro	Vibo Valentia: porto
5	Foggia	Manfredonia: porto
6	Forlì	Forlì: aeroporto
7	La Spezia	La Spezia: porto
8	Messina	Messina: porto
9	Pescara	Pescara: porto
10	Ravenna	Ravenna: porto
11	Sassari	Olbia: porto
12	Sassari	Porto Torres: porto
13	Salerno	Salerno: porto
14	Savona	Savona: porto
15	Siracusa	Siracusa: porto
16	Sondrio	Villa di Chiavenna: valico stradale
17	Torino	Torino-Caselle: aeroporto
18	Trapani	Trapani: porto

Art. 4.

Nei seguenti posti di confine terrestri e porti le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate, sotto la vigilanza del veterinario provinciale competente per territorio, da veterinari comunali o da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati con decreto del Ministro per la sanità:

Numero d'ordine	Provincia	Confine terrestre o marittimo
1	Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto: porto
2	Bolzano	Resia: valico stradale
3	Bolzano	Tubre: valico stradale
4	Cuneo	Colle della Maddalena: valico stradale
5	Cuneo	Colle di Tenda: valico stradale
6	Imperia	Imperia: porto
7	Latina	Formia: porto
8	Latina	Gaeta: porto
9	Lecce	Gallipoli: porto
10	Lecce	Otranto: porto
11	Novara	Piaggio di Valmara: valico stradale
12	Sassari	Santa Teresa di Gallura: porto
13	Sondrio	Passo di Foscagno: valico stradale
14	Sondrio	Tirano: stazione ferroviaria
15	Torino	Bar Cenisio: valico stradale
16	Torino	Claviere (Monginevro): valico stradale
17	Venezia	Chioggia: porto

Art. 5.

Nei posti di confine terrestri, nei porti, negli aeroporti e nelle dogane interne non contemplati nell'elenco allegato al decreto interministeriale 20 novembre 1970 citato in premessa la visita è effettuata previa autorizzazione del Ministero della sanità, dai veterinari provinciali competenti per territorio, cui debbono essere ri-

volte, da parte degli interessati, le richieste nei casi previsti all'art. 3, primo comma, e all'art. 4 dello stesso decreto.

In deroga a quanto stabilito nel precedente comma la visita presso le seguenti dogane interne, nei casi previsti, viene effettuata dagli uffici veterinari, di cui all'art. 1, a fianco di ciascuna indicati:

Dogana interna	Ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto
Bari	Bari: porto
Catania	Catania: porto
Genova	Genova: porto
Gorizia	Gorizia centrale: stazione ferroviaria
Livorno	Livorno: porto
Milano	Linate: aeroporto
Napoli	Napoli: porto
Palermo	Palermo: porto
Roma	Fiumicino: aeroporto
Trieste	Trieste: porto
Venezia	Venezia: porto

N.B. — Agli effetti del presente comma si considerano dogane interne anche quelle di confine o di mare nelle quali pervengono prodotti di origine animale entrati nel territorio nazionale attraverso altri posti di confine, porti o aeroporti.

Art. 6.

L'incarico di effettuare la visita in via continuativa, a titolo sperimentale e temporaneo, di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto interministeriale 20 novembre 1970 citato in premessa, può essere conferito, a seconda delle circostanze, mediante apposito decreto del Ministro per la sanità, a funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanità, a veterinari provinciali delle regioni a statuto ordinario, ovvero a veterinari comunali o a veterinari liberi professionisti.

Art. 7.

Quando non sia possibile provvedere a mezzo dell'apposito personale indicato negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, il Ministro per la sanità può, eccezionalmente e in via temporanea, al fine di assicurare il servizio, affidare l'incarico a personale diverso purchè si tratti del veterinario provinciale competente per territorio, di un veterinario comunale o di un veterinario libero professionista.

Art. 8.

Sono abrogati i decreti ministeriali 27 dicembre 1970 e 6 febbraio 1973 citati in premessa.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3862)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. di Pordenone, con effetto dal 28 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1973 e 13 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 8 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. di Pordenone, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3881)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. di Pordenone, con effetto dal 28 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1973, 13 agosto 1973 e 9 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 8 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. di Pordenone, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3882)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. di Pordenone, con effetto dal 28 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1973, 13 agosto 1973, 9 maggio 1974 e 10 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 8 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. di Pordenone, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3883)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Annullamento di nomina di un membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che disciplina la composizione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 58 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica citato e modificato dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 2 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Statuto;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 luglio 1973, con il quale il dirigente superiore prof. Sigfrido Cimmino è stato nominato componente effettivo del collegio dei sindaci dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che il procedimento per il collocamento in posizione o fuori ruolo previsto dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica citato prescrive che siano preventivamente sentiti l'impiegato e il consiglio di amministrazione;

Considerato che l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, prescrive che la preposizione e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali sono disposte o revocate con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione;

Considerato che la nomina a componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è stata attribuita al prof. Sigfrido Cimmino con il decreto interministeriale 5 luglio 1973 citato senza seguire la procedura prescritta dall'art. 58 e dall'art. 15 dei decreti del Presidente della Repubblica citati in quanto non è stato richiesto il parere del consiglio di amministrazione occorrente ai sensi di entrambe le norme citate e non si è proceduto al collocamento fuori ruolo dell'impiegato;

Considerato che il consiglio di amministrazione, sentito in data 31 dicembre 1973 e 30 aprile 1974 sulla posizione del prof. Cimmino, ha rilevato preliminarmente la mancata preventiva acquisizione del parere del suddetto organo collegiale ed ha poi espresso nel merito parere sfavorevole nella considerazion che il prof. Cimmino in atto vice direttore generale della Cooperazione, non può essere distolto da tale incarico senza pregiudizio per l'espletamento delle relative funzioni e che non sono disponibili per la copertura dell'incarico attribuito al prof. Cimmino altri funzionari di pari grado;

Ritenuto di condividere il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 31 dicembre 1973 e 30 aprile 1974 e per le ragioni su esposte di non procedere al collocamento fuori ruolo del prof. Sigfrido Cimmino;

Ritenuto di annullare il decreto interministeriale 5 luglio 1973 con il quale il prof. Cimmino è stato nominato sindaco effettivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di conservare il predetto funzionario nelle sue attuali funzioni di vice direttore generale della Direzione generale della cooperazione che non sono cumulabili con quelle di sindaco effettivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

E' annullato il decreto interministeriale 5 luglio 1973 con il quale il prof. Sigfrido Cimmino, dirigente superiore del ruolo dell'Amministrazione centrale, è stato nominato componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a retrocedere un terreno alla amministrazione comunale di Guadagno.

Con decreto ministeriale n. 500.I.EV/512 dell'11 aprile 1974, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a retrocedere all'amministrazione comunale di Guadagno (Lecce) un terreno di mq. 1500, sito in Guadagno e distinto in catasto alla partita *7878*, particella *222* (già 99/sub *b*).

Il terreno era stato donato all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia dalla stessa amministrazione comunale di Guadagno con l'espresso onere di costruirvi la locale casa della madre e del bambino.

(3851)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino Ufficiale della « Lotteria Agnano »

(Manifestazione 6 aprile 1974)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 6 aprile 1974 ed esito del « Gran premio della lotteria » svoltosi all'ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran premio della lotteria » svoltosi il 6 aprile 1974 all'Ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie M n. 49934:
L 150 milioni abbinato al cavallo Top-Hanover;

2) Biglietto serie N n. 77415:
L. 75 milioni abbinato al cavallo Timothy T.;

3) Biglietto serie S n. 21827:
L. 50 milioni abbinato al cavallo Sharif di Iesolo.

B) Premi di seconda categoria di L. 8.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	D	n.	49737;	6) Bigl. serie	R	n.	68782;
2) » »	D	»	65912;	7) » »	S	»	79499;
3) » »	E	»	40417;	8) » »	T	»	99980;
4) » »	N	»	67540;	9) » »	V	»	56522;
5) » »	Q	»	28037;	10) » »	AV	»	44369.

C) Premi di terza categoria di L. 3.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n.	09635;	11) Bigl. serie	M	n.	50381;
2) » »	C	»	05590;	12) » »	M	»	52660;
3) » »	D	»	41617;	13) » »	M	»	80591;
4) » »	D	»	44890;	14) » »	Q	»	65146;
5) » »	D	»	83849;	15) » »	Q	»	90403;
6) » »	E	»	74558;	16) » »	R	»	07729;
7) » »	G	»	01051;	17) » »	R	»	98697;
8) » »	G	»	75786;	18) » »	S	»	03838;
9) » »	I	»	27417;	19) » »	U	»	94337;
10) » »	L	»	16802;	20) » »	AB	»	19904.

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie M n. 49934: L. 1.500.000;
2) » » N » 77415: » 1.000.000;
3) » » S » 21827: » 750.000.

Ai venditori dei 10 biglietti vincenti premi di seconda categoria: L. 150.000 ciascuno.

Ai venditori dei 20 biglietti vincenti premi di consolazione: L. 100.000 ciascuno.

Roma, addì 8 aprile 1974

(3906)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) tisiologia, prima cattedra;

2) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, raddoppio,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3865)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) statistica economica;

2) diritto internazionale pubblico;

3) storia delle dottrine politiche,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3866)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di venticinque società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 aprile 1974, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro La Nascente, con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 22 gennaio 1946, rep. 4647;

2) società cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti e reduci C.E.L.S.A. - Cooperativa edilizia lavori stradali ed affini, con sede in Napoli, costituita per rogito Passari in data 15 giugno 1947;

3) società cooperativa edilizia La nostra ortensia, con sede in Napoli, costituita per rogito Mariano Valente in data 1° luglio 1967, rep. 55754;

4) società cooperativa di produzione e lavoro La preferita, con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 15 marzo 1963, rep. 8466;

5) società cooperativa di produzione e lavoro Cavar, con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Esposito in data 4 febbraio 1966, rep. 50014;

6) società cooperativa di trasporto Gruppo trasporti conto terzi Irpinia, con sede in Grottaminarda (Avellino), costituita per rogito de Feo in data 26 gennaio 1969, rep. 14460;

7) società cooperativa agricola Torre palazzo Lamia, con sede in Benevento, costituita per rogito Compatangelo in data 27 febbraio 1955, rep. 25661/3951;

8) società cooperativa di produzione e lavoro Luigi Morelli, con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito Bosco in data 27 dicembre 1956, rep. 1170;

9) società cooperativa edilizia S. Domenico, con sede in Acquamela di Baronissi (Salerno), costituita per rogito Di Fluri in data 30 maggio 1968, rep. 77135;

10) società cooperativa edilizia La folgore, con sede in Lancusi di Fisciano (Salerno), costituita per rogito Monica in data 20 marzo 1964, rep. 173429;

11) società cooperativa edilizia Ottava cooperativa edilizia nostro focolare, con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 26 giugno 1963, rep. 3424;

12) società cooperativa di abitazione San Giuseppe, con sede in Milano, costituita per rogito Ricca in data 17 aprile 1963, rep. 12961/2011;

13) società cooperativa edilizia Impiegati Milano P. R., con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 29 aprile 1963, rep. 393878;

14) società cooperativa di consumo Il frutteto italiano, con sede in Milano, costituita per rogito Maissen in data 25 luglio 1946, rep. 9108;

15) società cooperativa di consumo Spacci cooperativi giustizia e libertà, con sede in Milano, costituita per rogito Olivares in data 18 luglio 1945, rep. 1440/409;

16) società cooperativa di abitazione Otto Giugno, con sede in Melegnano (Milano), costituita per rogito Raja in data 3 aprile 1963, rep. 18186;

17) società cooperativa di abitazione Fiume, con sede in Monza, frazione S. Rocco (Milano), costituita per rogito Raja in data 14 aprile 1964, rep. 29804;

18) società cooperativa edilizia Resegone, con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Tarsia in data 20 novembre 1966, rep. 8617;

19) società cooperativa edilizia Valmarina, con sede in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 10 gennaio 1959, rep. 6070;

20) società cooperativa edilizia Cooperativa Italia, con sede in Calusco d'Adda (Bergamo), costituita per rogito Vizzardi in data 14 novembre 1963, rep. 96058;

21) società cooperativa edilizia S. Maurizio, con sede in Lovere (Bergamo), costituita per rogito Boni in data 20 marzo 1963, rep 46010;

22) società cooperativa edilizia Santi Cosma e Damiano, con sede in Acquanegra (Cremona), costituita per rogito Pantaleo in data 22 maggio 1965, rep. 5268;

23) società cooperativa edilizia Margherita, con sede in Pavia, costituita per rogito Apa in data 23 aprile 1963, rep. 10950;

24) società cooperativa edilizia Fulgor, con sede in Perugia, costituita per rogito Nannarone in data 28 giugno 1957, repertorio 22536;

25) società cooperativa edilizia Lorena, con sede in Napoli, costituita per rogito Salvo in data 29 ottobre 1964, rep. 15827.

(3776)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 13 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	621,15	621,15	620,50	621,15	624 —	621,15	620,95	621,15	621,15	621,15
Dollaro canadese .	646 —	646 —	646 —	646 —	648 —	646,10	645,75	646 —	646 —	646 —
Franco svizzero . . .	218,35	218,35	218 —	218,35	216 —	218,40	218,20	218,35	218,35	218,35
Corona danese	107,55	107,55	107,75	107,55	107 —	107,60	107,40	107,55	107,55	107,55
Corona norvegese . .	118,90	118,90	119,25	118,90	118 —	118,90	119,09	118,90	118,90	118,90
Corona svedese . .	148,20	148,20	148,25	148,20	147,50	148,25	148,10	148,20	148,20	148,20
Fiorino olandese	244,75	244,75	245 —	244,75	243 —	244,80	244,80	244,75	244,75	244,75
Franco belga	16,745	16,745	16,73	16,745	16,60	16,75	16,75	16,745	16,74	16,74
Franco francese . . .	129,52	129,52	129,25	129,52	128,50	129,55	129,70	129,52	129,52	129,52
Lira sterlina	1509,25	1509,25	1511 —	1509,25	1514 —	1509,30	1509,75	1509,25	1509,25	1509,25
Marco germanico . .	258,20	258,20	258,90	258,20	257,75	258,20	258,27	258,20	258,20	258,20
Scellino austriaco . .	35,08	35,08	35,10	35,08	34,50	35,10	35,08	35,08	35,08	35,08
Escudo portoghese . .	26,06	26,06	26 —	26,06	25,70	26,05	26,11	26,06	26,06	26,06
Peseta spagnola	10,85	10,85	10,89	10,85	10,88	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85
Yen giapponese	2,24	2,24	2,26	2,24	2,25	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 13 maggio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	98,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,35
» 5 % (Ricostruzione)	95,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,70
» 5 % (Città di Trieste)	93,95
» 5 % (Beni esteri)	91,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,50
» 5,50 % » » 1968-83	89,975
» 5,50 % » » 1969-84	90,15
» 6 % » » 1970-85	93,225
» 6 % » » 1971-86	93,15
» 6 % » » 1972-87	92,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	91,65
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	91,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	621,05
Dollaro canadese	645,875
Franco svizzero	218,275
Corona danese	107,475
Corona norvegese	118,995
Corona svedese	148,15
Fiorino olandese	244,775
Franco belga	16,747
Franco francese	129,61
Lira sterlina	1509,50
Marco germanico	258,235
Scellino austriaco	35,08
Escudo portoghese	26,085
Peseta spagnola	10,85
Yen giapponese	2,24

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monte Sant'Angelo alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monte Sant'Angelo (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monte Sant'Angelo (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1974

Il Governatore: CARLI

(3728)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano di zona del comune di Pozzuoli

Con decreto del presidente della regione Campania n. 306 in data 14 marzo 1974, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 2145/217 del 9 maggio 1973, è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Pozzuoli relativa alla località Monterusciello, approvato con decreto ministeriale n. 654 del 10 novembre 1969, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167. Sono respinte le opposizioni presentate, ad eccezione di quella a firma Pignataro Vincenzo in merito alla quale si provvederà in sede di frazionamento particellare.

(3778)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/700/29-V del 2 gennaio 1930, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Skabar Antonia ved. Kralj, nata a Trieste l'11 gennaio 1886, venne ridotto in forma italiana di «Carli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Sabina, Marcella e Guglielmo;

Vista la domanda di data 24 ottobre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia della predetta, sig.ra Carli Marcella ved. Carli, nata a Trieste il 27 novembre 1910 e qui residente, Trebiciano 58, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di «Kralj»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/700/29-V del 2 gennaio 1930 è revocato. Di conseguenza il cognome di nascita della signora Carli Marcella ved. Carli è restituito nella forma originaria di «Kralj».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 2 maggio 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(3836)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/700/29-V del 2 gennaio 1930, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Skabar Antonia ved. Kralj, nata a Trieste l'11 gennaio 1886, venne ridotto in forma italiana di «Carli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Sabina, Marcella e Guglielmo;

Vista la domanda di data 24 ottobre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia della predetta, sig.ra Carli Sabina in Carli, nata a Trieste il 10 ottobre 1908 e qui residente, Trebiciano 3, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di «Kralj»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/700/29-V del 2 gennaio 1930 è revocato. Di conseguenza il cognome di nascita della signora Carli Sabina in Carli è restituito nella forma originaria di «Kralj».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 2 maggio 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(3837)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/8660 del 15 luglio 1928, con il quale il cognome del sig. Ernesto Daneu, nato a Trieste il 22 luglio 1903, venne ridotto in forma italiana di «Daneo», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Francesca Stocca ed al figlio Aldo;

Vista la domanda di data 21 marzo 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sig.ra Daneo Maria in Skerlavaj, figlia del predetto Ernesto Daneu, nata a Trieste il 1° ottobre 1931 e qui residente, Prosecco 540, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di «Daneu»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/8660 del 15 luglio 1928 è revocato. Di conseguenza il cognome di nascita della sig.ra Daneo Maria in Skerlavaj è restituito nella forma originaria di «Daneu»

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 30 aprile 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(3838)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento di segretari comunali a sedi di classe terza vacanti nelle provincie della Repubblica (rettifica).

Si rende noto che, con provvedimento dei prefetti delle rispettive provincie, sono state escluse dall'elenco delle sedi di classe terza di cui al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1974, le seguenti segreterie:

Como

1) Inverigo

Potenza

1) Maratea

(3900)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutori nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero del commercio con l'estero, spettanti ai sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero del commercio con l'estero, quattro posti di coadiutore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 500 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere capaci di svolgere lavori di dattilografia e di accettare, in caso di nomina, come destinazione la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (seconda classe) della qualifica di coadiutore l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione per tutti gli interessati.

Roma, addì 30 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(3695)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere d'arte per il nuovo edificio sede del dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e nutrizione dell'Università di Perugia.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto rettorale n. 220 in data 23 marzo 1973 con cui veniva indetto il concorso nazionale per la realizzazione di opere d'arte per il nuovo edificio sede del dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e nutrizione di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 in data 29 maggio 1973;

Visto il decreto rettorale n. 62 dell'11 dicembre 1973 con cui veniva nominata la commissione giudicatrice per l'esame delle opere d'arte per il dipartimento summenzionato;

Visto il verbale della riunione della commissione giudicatrice in data 18 dicembre 1973 in cui è stato deciso di affidare allo scultore Giovanni Pelliccia l'incarico dell'esecuzione della opera artistica sulla base delle condizioni precisate nello schema di lettera contrattuale;

Decreta:

E' affidato allo scultore Giovanni Pelliccia di Perugia l'incarico dell'esecuzione dell'opera artistica per il dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e nutrizione dell'Università degli studi di Perugia.

Perugia, addì 1° febbraio 1974

Il rettore: ERMINI

(3784)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di La Spezia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità-sicurezza sociale, dott. Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive emanate in data 4 maggio 1973 con delibera n. 1731;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1139 del 19 giugno 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio di Riccò del Golfo-Beverino-Pignone;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;
Viste le terne proposte dall'ordine dei veterinari della provincia di La Spezia;
Vista la deliberazione del consorzio veterinario n. 2 del 2 febbraio 1974 con la quale si segnala, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il dott. Paglini Gino, veterinario condotto di Arcola, Vezzano, Ameglia.

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Telese dott. Agostino, segretario di sezione del comitato di controllo sugli atti comuni, La Spezia.

Componenti:

D'Amato dott. Nicola, funzionario in servizio presso il genio civile di La Spezia;
Manfredi dott. Giovanni, dirigente l'ufficio del veterinario provinciale di Genova;
Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di anatomia patologica, Università di Torino;
Monti prof. Franco, ordinario di clinica medica, Università di Torino;
Paglini dott. Gino, veterinario condotto di Arcola, Vezzano, Ameglia.

Segretario:

Feltrin Bruna in Zuccarino, funzionario in servizio presso l'ufficio medico provinciale di La Spezia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di La Spezia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di La Spezia, e all'albo pretorio della prefettura di La Spezia, e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 9 aprile 1974

Il presidente: DAGNINO

(3698)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 420 in data 15 agosto 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1971;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Como.

Componenti:

Gazzillo dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Varese;
Eboli prof. Vincenzo, medico provinciale, dirigente superiore in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano;
Confalonieri prof. Corrado, primario ostetrico dell'ospedale di Varese;
Fana prof. Camillo, primario ostetrico dell'ospedale di Busto Arsizio;
Pariani Albina, ostetrica condotta di Varese.

Segretario:

Cavallo Giuseppe, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Varese.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel « Bollettino atti ufficiali » della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 febbraio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3856)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 295/MP, del 20 gennaio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sassari;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 10 giugno 1966, n. 854;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, che sostituiscono gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la corrispondenza intercorsa con il Ministero della sanità;
Viste le proposte e le designazioni degli uffici ed enti interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Carruba dott. Salvatore, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Tolu dott. Michele, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la prefettura di Sassari;

Bo prof. Giovanni, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Sassari;

Neri-Serneri prof. Giangastone, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Sassari;

Di-Leo dott. Vito, medico provinciale superiore;

Ruggiu dott. Michele, ufficiale sanitario di Alghero.

Segretario:

Giorgi dott. Bruno, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno a Sassari, presso l'istituto d'igiene dell'Università di Sassari ed avranno inizio non prima di un mese dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto che verrà anche pubblicato per giorni otto all'albo di questo ufficio, all'albo dei comuni interessati ed al « Bollettino Ufficiale » della Regione sarda.

Sassari, addì 4 maggio 1974

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(3863)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1974, n. **6**.

Rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23: « Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 1° *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 12, categoria IX, il cap. 6902 con la denominazione: « Spese e compensi per studi, ricerche e rilievi per la formazione di una carta tecnica aerofotogrammetrica del territorio regionale » *e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede* mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 12 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni autorizzato con il presente articolo fa carico, per l'esercizio finanziario 1974, al precitato capitolo 6902.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 marzo 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1974, n. **7**.

Estensione al personale regionale dell'assegno perequativo e norme di adattamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 1° *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno perequativo di cui alle leggi 15 novembre 1973, n. 734, e 27 ottobre 1973, n. 628, come modificata dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926, è corrisposto al personale regionale nella misura e con le modalità ivi previste e secondo quanto stabilito dall'art. 11 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 41

Al disposto di cui all'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sarà data attuazione con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, per una spesa annua non superiore a 45 milioni.

Nella disciplina di cui al comma precedente sono compresi anche i commessi addetti ai servizi d'aula.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 34, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

In conformità a quanto disposto per il personale regionale dall'art. 11 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, al personale in posizione di comando, che sia in godimento dell'assegno perequativo di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, e 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe disposizioni, l'indennità perequativa regionale prevista dall'art. 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 dicembre 1969 n. 45, viene ridotta, a decorrere dal 1° gennaio 1973, al 20 % della differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della qualifica e parametro posseduti.

Art. 3.

Ferme restando le norme statutarie, al personale regionale della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di servizio di II classe spettano in deroga alle vigenti leggi regionali le attribuzioni particolari previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per le corrispondenti qualifiche statali, salva la facoltà della giunta regionale di avocare discrezionalmente in tutto o in parte, anche in via permanente, a favore del presidente o degli assessori le predette attribuzioni con deliberazione da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Con apposito regolamento l'amministrazione regionale emanerà norme di adattamento e di attuazione di quanto disposto dal precedente comma.

Art. 4.

Al personale regionale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali si intende applicato il disposto di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 5.

Al personale regionale che, in forza di leggi regionali o statali, venisse a percepire un trattamento economico comunque inferiore a quello in godimento, ivi compresi le indennità e gli assegni accessori fissi e continuativi, nonchè l'assegno di acconto di cui all'art. 31 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici di carattere generale.

Art. 6.

Qualora l'assegno di cui al precedente articolo derivi, in tutto o in parte, dalle soppresse indennità ragguagliate a ore straordinarie forfetizzate, il compenso per il lavoro straordinario effettivamente prestato dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposto solo per le eventuali ore eccedenti quelle da compensare, in tutto o in parte, con il predetto assegno.

Art. 7.

La maggiore spesa per l'attribuzione dell'assegno perequativo di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge, prevista in lire un miliardo, fa carico, per lire 700 milioni al cap. 151, per lire 200 milioni al cap. 158 e per lire 100 milioni al cap. 159 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, rispettivamente per l'assegno netto, per gli oneri previdenziali ed assistenziali e per le imposte e tasse.

A favore di detti capitoli si provvede mediante utilizzo di una quota di lire 500 milioni dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3, e mediante storno di 500 milioni dal cap. 5001 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento viene pertanto ridotto a lire 1.250 milioni.

La variazione relativa al predetto capitolo 5001 viene conseguentemente apportata anche nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, approvata con lo art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

Per effetto del disposto dell'art. 1, secondo comma, della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito, al titolo I, sezione I, rubrica n. 2 (personale), categoria II, il cap. 162 con la denominazione: « Indennità compensativa al personale regionale e comandato che svolge mansioni che comportano particolari disagi e rischi » e con lo stanziamento di lire 45 milioni, cui si provvede mediante storno di lire 20 milioni dal cap. 154 e di lire 25 milioni dal cap. 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del predetto esercizio finanziario.

Lo stanziamento del cap. 152 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 viene elevato di lire 15 milioni mediante storno di lire 10 milioni dal capitolo 153 e di lire 5 milioni dal cap. 155 del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 marzo 1974

COMELLI

(3482)

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1974, n. 8.

Rifinanziamento della legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, modificata ed integrata con legge regionale 9 marzo 1973, n. 19, concernente interventi assistenziali a favore dei pensionati coltivatori diretti, commercianti e artigiani, e della legge regionale 25 marzo 1971, n. 11, modificata ed integrata con legge regionale 21 novembre 1972, n. 50, recante provvidenze a favore delle lavoratrici madri del settore agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'8 aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1971, N. 10, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1973, N. 19, CONCERNENTE « INTERVENTI REGIONALI PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA E DELL'ASSISTENZA INTEGRATIVA E/O FACOLTATIVA A FAVORE DEI PENSIONATI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEI COLTIVATORI DIRETTI, DEGLI ESERCENTI ATTIVITA COMMERCIALI E DEGLI ARTIGIANI, NONCHE A FAVORE DEI RISPETTIVI FAMILIARI CONVIVENTI ED A CARICO ».

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 25 marzo 1971 n. 10, modificata ed integrata dalla legge regionale 9 marzo 1973 n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 600 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 1561 con la denominazione: « Contributi alle casse mutue provinciali di malattia della regione per la estensione dell'assistenza farmaceutica e dell'assistenza integrativa e/o facoltativa a favore dei pensionati delle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, nonchè dei rispettivi familiari conviventi ed a carico » e con lo stanziamento di lire 600 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il predetto esercizio finanziario (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo)

Capo II

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1971, N. 11, MODIFICATA ED INTEGRATA CON LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 1972, N. 50, CONCERNENTE « PROVVIDENZE INTEGRATIVE A FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI DEL SETTORE AGRICOLO ».

Art. 2.

Per gli scopi previsti dalla legge regionale 25 marzo 1971, n. 11, come modificata ed integrata con legge regionale 21 novembre 1972, n. 50, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 1562 con la denominazione: « Rimborso alle sedi provinciali dell'I.N.A.M. ed alle casse mutue per i coltivatori diretti per l'erogazione di provvidenze integrative a favore delle lavoratrici madri del settore agricolo » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 marzo 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1974, n. 9.

Rifinanziamento della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: « Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'8 aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa complessiva di lire 460 milioni così ripartita:

a) lire 400 milioni per gli interventi di cui all'art. 6;
b) lire 2 milioni per gli interventi di cui all'art. 7;
c) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 11;
d) lire 20 milioni per gli interventi di cui all'art. 13;
e) lire 20 milioni per gli interventi di cui all'art. 16;
f) lire 8 milioni per gli interventi di cui all'art. 17.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974, sono istituiti al titolo I, i seguenti capitoli:

alla sezione II, rubrica n. 8, categoria IV, il cap. 755 con la denominazione: « Assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati per la frequenza, con l'assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario, di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 10 milioni, per gli interventi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1;

alla sezione IV, rubrica n. 2, categoria III, il cap. 801 con la denominazione: « Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine » e con lo stanziamento di lire 8 milioni, per gli interventi di cui alla lettera *f*) del precedente art. 1;

alla sezione IV, rubrica n. 10, categoria III, il cap. 1502 con la denominazione: « Spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » e con lo stanziamento di lire 20 milioni, per gli interventi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 1;

alla sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 1556 con la denominazione: « Rimborso ai comuni delle somme erogate ai lavoratori emigrati per le spese di viaggio sostenute, anche per i propri familiari, in seguito al rientro definitivo in patria. Indennità di prima sistemazione a concorso nelle spese di ricovero, in case di riposo, di lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in patria. Sussidi straordinari in situazioni di bisogno e contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale » e con lo stanziamento di lire 400 milioni, per gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1;

il cap. 1557 con la denominazione: « Rimborso ai comuni delle spese sostenute per l'accoglimento ed il mantenimento, in colonie marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero da oltre un anno » e con lo stanziamento di lire 2 milioni, per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1;

il cap. 1558 con la denominazione: « Sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella regione, che svolgono attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari » e con lo stanziamento di lire 20 milioni, per gli interventi di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1.

A favore dei sopracitati capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 460 milioni dallo apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° aprile 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1974, n. **10**.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente: « Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani, nonchè l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti », rifinanziata dalla legge regionale 2 marzo 1973, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'*8 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un limite d'impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

L'onere di lire 150 milioni relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 fa carico al cap. 5854 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo il cui stanziamento di lire 800 milioni viene elevato a lire 950 milioni mediante prelevamento dello importo di lire 150 milioni dall'apposito fondo globale iscritto a cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 10 dell'elenco 5 allegato al bilancio predetto).

La spesa di lire 150 milioni, conseguente alle annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni.

Il predetto maggiore onere fa carico al cap. 1551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per detto esercizio finanziario, il cui stanziamento di lire 100 milioni viene elevato a lire 150 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 50 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 3.

Le domande per la concessione delle provvidenze, previste dall'art. 1, corredate della documentazione prescritta dall'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, devono pervenire all'assessorato del lavoro, della formazione professionale, dell'assistenza sociale e della emigrazione entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I contributi previsti dall'art. 1 della presente legge saranno assegnati prioritariamente, nelle forme previste dall'art. 6 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, ai soggetti ai quali siano stati già assegnati contributi ai sensi dell'art. 1 della predetta legge regionale.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° aprile 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1974, n. **11**.

Rifinanziamento di leggi regionali recanti interventi in materia di assistenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'*8 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1969, N. 27, MODIFICATA ED INTEGRATA CON LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1973, N. 17: « INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE ».

Art. 1.

Per gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 80 milioni.

Il predetto maggiore onere fa carico al cap. 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento di lire 70 milioni viene elevato a lire 150 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 80 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il predetto esercizio finanziario (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Titolo II

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1969, N. 28, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ED ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1970, N. 44, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, RECANTI PROVVIDENZE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI E DEI SORDOMUTI.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 350 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 1555 con la denominazione: « Assegno integrativo regionale ai ciechi civili e sussidio integrativo regionale di assistenza ai sordomuti » e con lo stanziamento di lire 350 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il predetto esercizio finanziario (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 3.

Per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, come modificati dalla legge regionale 24 marzo 1972, n. 7, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 30 milioni.

Il predetto maggiore onere fa carico al cap. 1560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 il cui stanziamento di lire 30 milioni viene elevato a lire 60 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 30 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio finanziario (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Titolo III

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1971, N. 9: « INTERVENTI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI BISOGNO ».

Art. 4.

Per le finalità previste dalla legge regionale 24 marzo 1971, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 150 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 1563 con la denominazione: « Sovvenzioni ai comuni della regione per interventi integrativi di carattere sociale a favore di lavoratori in condizioni di bisogno » e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il predetto esercizio finanziario (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° aprile 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1974, n. **12.**

Modifica alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, integrata dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 31, concernente l'istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'8 aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il penultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, integrata dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

« Sono infine fatte salve le disposizioni per la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni animali degli allevamenti a conduzione familiare ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, integrata dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 31, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, potranno essere sovvenzionate le domande pervenute agli uffici dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana ovvero agli istituti ed enti di credito, qualora trattisi di prestiti agrari di esercizio per la conduzione, entro 90 giorni dalla riunione di insediamento delle commissioni provinciali di cui al precedente art. 3 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° aprile 1974

COMELLI

(3483)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741270)